

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori AMIGONI, ANGELINI Cesare, TRABUCCHI, GUIDONI, PEZZINI, VALMARANA, DARDANELLI, ANGELINI Nicola, OLIVA, FOCACCIA, LOMBARDI, ZAMPIERI, CHABOD, CEMMI DE UNTERRICHTER, BUIZZA, CESCHI, TURANI, BELLORA, ZANE, SIBILLE, CENINI SARTORI e GRANZOTTO BASSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 NOVEMBRE 1958

#### Istituzione e ordinamento dell'Istituto italiano per il marmo

ONOREVOLI SENATORI. — Scopo del presente disegno di legge è di dar vita ad un valido e specifico strumento la cui attività sia dedicata a consolidare le basi e a favorire lo sviluppo di una industria tipicamente italiana, che è la più antica fra tutte e costituisce ancora un primato dell'Italia nel mondo.

Tale è l'industria per l'escavazione, la segatura e la lavorazione del marmo e delle pietre affini, la cui precipua caratteristica è l'autosufficienza produttiva, giacchè, sfruttando un minerale che abbonda in qualità varie e pregiate nel nostro sottosuolo, fa quasi irrisorio ricorso a materie estere per le sole esigenze tecniche del processo produttivo, mentre comporta impiego di mano d'opera per una incidenza sul costo del prodotto finito che è la più alta fra quelle di qualsiasi altra industria.

L'industria marmifera, che occupa circa cinquantamila lavoratori, ha le proprie fon-

ti produttive distribuite su gran parte del territorio nazionale: entro l'arco alpino da Cuneo a Trieste, sui fianchi e ai lati della dorsale appenninica dalla Liguria alla Puglia, alla Calabria, alla Sicilia e alla Sardegna, ovunque in zone montane e collinari quasi sempre povere, ove costituisce pressochè l'unica attività industriale.

Questa industria, tradizionalmente esportatrice e per la massima parte agganciata all'attività edilizia, ha sofferto in passato gravissime crisi che, considerando soltanto questa prima metà di secolo, sono state tre: due provocate dai conflitti bellici mondiali, e una intermedia iniziata nel 1930 con la grande crisi economica generale e durata si può dire quasi fino allo scoppio della seconda conflagrazione.

A lenire le conseguenze di tali eventi avversi, lo Stato è già intervenuto ripetutamente con una speciale legislazione tributaria di favore, che, concentrando dapprima

i suoi benefici, mediante la legge 23 marzo 1940, n. 285, alla sola zona apuana come maggiormente colpita, li ha poi estesi in altra forma all'intera industria marmifera e pietrifera nazionale con la legge 29 dicembre 1949, n. 955, tuttora vigente.

In ciò è palese da parte dello Stato il riconoscimento di un interesse nazionale che le sorti dell'industria investono; ma se le provvidenze statali sono state e sono apprezzabili, esse non potevano e non possono avere che effetto assai parziale, come è di ogni cura lenitiva, per cui appare ormai necessario integrarle operando con nuovi mezzi propulsivi che non è compito dello Stato predisporre, nè impiegare.

Uscita dalla seconda guerra mondiale con notevoli danni, e perdendo importanti giacimenti ed impianti nel Carso e nell'Istria a causa dei modificati confini nazionali, questa industria, dopo tredici anni di tenace lavoro, e, grazie alla vivace attività del mercato edilizio interno, è riuscita a sviluppare il proprio potenziale produttivo, senza peraltro che ciò abbia potuto affrancarla ancora dalle precarie condizioni che ormai da oltre un quarto di secolo la affliggono.

In sostanza la situazione presente dell'industria è che la sua produzione viene assorbita fra mercato interno e mercati esteri nelle rispettive misure di circa quattro quinti e di un quinto. Queste percentuali, così fortemente sbilanciate, denunciano da sole lo stato precario dell'industria, bastando un ristagno anche temporaneo dell'attività edilizia interna per provocare a brevissima scadenza una condizione di crisi.

In epoca di prosperità, ossia fra gli anni 1925 e 1929, l'industria esportava circa i due terzi dell'intera produzione. Che questa fosse allora notevolmente inferiore all'attuale; che certi sbocchi di esportazione pressochè chiusi in questo dopoguerra (come: Argentina, Brasile e India), contassero allora fra i più importanti; che da quei tempi ad oggi siano sorte in parecchi paesi industrie per l'escavazione di marmi locali e per la segatura e la lavorazione di marmi grezzi importati; che altri ostacoli d'ordine valutario e doganale contribuiscano ad ane-

mizzare le vendite italiane in numerosi Paesi: tutto questo non basta a spiegare l'esiguità relativa del presente volume delle esportazioni marmifere.

Indagini compiute hanno appurato che l'Italia, messa a confronto con paesi di potenzialità economica e tenore di vita ben superiori, risulta essere di gran lunga al primo posto quale consumatrice di marmi; e del resto chiunque visiti qualche grande città estera s'accorge che l'impiego su larga scala di marmi nell'edilizia non ha carattere di generalità come da noi.

Certo è comprensibile che l'Italia, grande produttrice di marmi, ne impieghi in forti quantità e all'infuori da rigidi termini di comparazione economica con altri paesi; tuttavia le sproporzioni di consumo suaccennate appaiono troppo notevoli.

È dunque palese per l'Italia l'interesse a provocare un maggior uso di marmi nei paesi esteri, mentre un'azione tendente a questo scopo sarebbe favorita dal concomitante interesse delle altre industrie marmifere europee, le quali, peraltro, disponendo di fonti produttive e di attrezzature assai più modeste di quelle italiane, non potrebbero mai far fronte da sole ad un forte accrescimento generale della domanda.

Va osservato inoltre che creandosi l'abitudine (che come ogni abitudine equivale a necessità) di un più largo consumo di marmi nell'edilizia dei paesi esteri, la spinta della richiesta interna renderebbe meno rigidi quei governi che pongono remore all'afflusso delle importazioni, poichè l'uso del marmo andrebbe perdendo, (come è avvenuto da tempo presso di noi), quel carattere di rarità e, quindi, di lussuosità che ancor oggi presenta in molti paesi.

Le premesse facilmente conducono a rilevare la necessità di una vasta ed organica azione di propaganda, che solamente un istituto avente mezzi e struttura adeguati, qual'è quello che qui si propone, potrebbe effettuare.

La propaganda aziendale è certamente utile, ma oltre al fatto che pochissime sono le aziende di grandi dimensioni aventi la attrezzatura tecnica e i mezzi economici

## LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

per effettuarla, è da considerare che si tratta di azioni slegate e parziali, intese alla propaganda di certi marmi e non del marmo in genere. Senza contare poi che, com'è ben comprensibile, non basta una semplice, per quanto abile, azione pubblicitaria: occorre provocare tutto un complesso di fattori ambientali favorevoli che vanno dall'indirizzo tecnico dei progettisti al gusto del pubblico, e questa non è impresa di poco momento.

Anche così ridotta com'è attualmente, la esportazione marmifera italiana ha superato nel 1957 la somma di 12 miliardi di lire; e l'interesse nazionale di incrementarla il più possibile balza ben chiaro se si pone mente al fatto di cui è cenno in principio, cioè che essa, non soffrendo del carico di materie prime estere da trasformare, rappresenta nella bilancia commerciale italiana una partita totalmente attiva, mentre, essendo la fonte produttiva offerta dalla natura praticamente inesauribile, tale esportazione risulta essere del tutto gratuita per l'economia nazionale.

Benchè il mercato interno mantenga una apprezzabile vitalità, si cominciano già a notare dei segni di stanchezza, e ciò è in relazione col fatto che il ritmo dell'attività edilizia, in progressivo aumento da oltre otto anni, ha ormai toccato il suo acme, e non pare ormai suscettibile di ulteriori sviluppi, salvo nel campo dell'edilizia economica e popolare, ove peraltro l'impiego dei marmi è, per ovvie ragioni, più limitato.

Da ciò la necessità per l'industria marmifera di curare il miglioramento delle vendite anche all'interno, provocando un maggiore consumo relativo mediante la ricerca di nuove razionali applicazioni rispondenti a nuovi concetti produttivistici, e lo studio razionale di tutte le possibili riduzioni dei costi di produzione.

Al riguardo è da notare la deficienza di letteratura e di studi tecnico-economici nel settore in esame; come pure è da lamentare la faticosa e difficile preparazione di tecnici addetti al processo fondamentale che è quello estrattivo, cui, salvo nelle maggiori aziende, sono addetti dei pratici, dato che le Università e i Politecnici preparano

ingegneri con competenza mineraria generica, e non anche ingegneri specificamente periti in escavazione lapidea, mentre ciò sarebbe logico in un Paese come il nostro piuttosto povero di miniere e ricchissimo invece di cave lapidee.

Sempre in materia di preparazione tecnica, va tenuto presente che non tutti i progettisti conoscono l'impiego più razionale dei marmi, sia all'esterno che all'interno degli edifici, mentre per tale impiego occorre una competenza tecnica e un gusto estetico che non si possono improvvisare, ma che anzi richiedono studio ed esperienza. L'uso dei marmi fatto senza competenza può condurre, sia dal lato tecnico che da quello estetico, a risultati gravemente negativi, talchè costituisce primario interesse il far divulgare quei concetti che debbono servire di guida al miglior uso dei materiali lapidei.

Vi è infine un problema che, in tempi di grande dinamicità scientifico-industriale quali sono gli attuali, non va trascurato ed è quello della difesa dei prodotti marmiferi dal pericolo di decadenza del loro impiego mediante surrogazione con nuovi prodotti. Certo, un'azione ispirata da gretti concetti misoneistici sarebbe inutile, giacchè nulla può arrestare il vero progresso. Ma si possono e si debbono invece evitare danni dovuti ad artificio o ad errore, del genere di quelli che furono già sofferti dall'industria marmifera durante l'epoca umbertina e fino alla prima grande guerra, quando nell'edilizia si impiegavano lo stucco e il cemento al posto del marmo, in cornicioni, colonne, finestre, porte, balconi, eccetera. Mentre per le strutture portanti, il cemento, armato con ferro, è una prodigiosa conquista della tecnica costruttiva, impiegato a scopo ornamentale e decorativo non poteva risultare che un meschino fallimento. Oggi tutti sono concordi in questo giudizio, tuttavia per decenni si è universalmente praticato l'errore, e ciò ammonisce che tecnici e pubblico possono anche essere fuorviati da concetti e voghe deprecabili, e che un'autorevole e documentata azione intesa a denunciare l'errore al momento opportuno può riuscire di grande vantaggio per tutti.

Benchè entro i ristretti limiti che l'economia di una relazione legislativa può consentire, si ritiene di aver fornito sufficiente illustrazione circa la vastità e la complessità dei particolari problemi che incombono sulle sorti dell'industria lapidea, e circa la necessità di creare un istituto il quale possa dedicarsi alla loro migliore soluzione, sorgendo, non soltanto col consenso, ma anzi su esplicita sollecitazione dell'industria medesima, espressa attraverso le proprie organizzazioni di categoria.

Concludendo, gli scopi e le funzioni dell'Istituto italiano per il marmo, di cui si prevede col presente disegno di legge la costituzione, possono così sintetizzarsi:

a) svolgere in modo continuativo e sistematico ogni opportuna azione tendente a diffondere e a incrementare al massimo grado possibile l'uso del marmo e degli altri materiali affini nei loro più razionali impieghi, organizzando all'uopo attrezzati servizi di informazione e di propaganda rivolta tanto ai tecnici della costruzione e della decorazione quanto al pubblico in genere, sia in Italia che all'estero;

b) promuovere ricerche e studi tecnico-scientifici per attuare nuove applicazioni e per il conseguimento di una sempre maggiore produttività nei processi dell'escavazione, della segatura e della lavorazione.

In ordine alle singole disposizioni del provvedimento, si ritiene di dover porre in rilievo quanto appresso:

#### CAPO I - Istituzione e scopi.

Nei due primi articoli si determina l'istituzione dell'ente, la sua denominazione, il conferimento della personalità giuridica, la sede in Roma e l'istituzione di un Ufficio dipendente in Carrara suggerita dall'importanza di tale centro marmifero, la facoltà di istituire rappresentanze in Italia e all'estero, e la sottoposizione alla vigilanza del Ministero dell'industria e del commercio.

L'articolo 3 dopo aver enunciato ed esemplificato gli scopi dell'Istituto, determina che per quanto si riferisce all'estero, l'Istituto debba agire in armonia e in collaborazione

con gli enti similari e con tutte le organizzazioni delle industrie marmifere dei singoli Paesi, e ciò per evitare turbamenti nei vari mercati e conseguenti reazioni da parte delle categorie economiche interessate, il che non solo annullerebbe ma potrebbe anche rendere dannosa l'azione dell'Istituto. Data la delicatezza di questo particolare aspetto, si è ritenuto utile farne oggetto di esplicita disposizione vincolante.

#### CAPO II - Organi dell'Istituto.

L'articolo 4 stabilisce quali organi dell'Istituto: il Consiglio generale, la Giunta esecutiva, il Presidente e il Collegio dei Revisori dei conti.

L'articolo 5 configura un Consiglio generale composto di 40 membri di cui: 24 esperti designati dall'organizzazione sindacale dell'industria interessata, 7 esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dell'industria stessa, e 2 esperti designati dalle organizzazioni delle cooperative di produzione e lavoro; 5 membri in rappresentanza dei seguenti Ministeri: Affari esteri, Finanze, Tesoro, Industria e commercio, Commercio con l'estero, su designazione dei vari Ministri; ed infine 2 membri in rappresentanza, uno dell'Istituto nazionale per il commercio estero, e l'altro dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria e agricoltura, entrambi designati dai Presidenti dei rispettivi istituti.

Alla lettera a) dello stesso articolo 5 si stabilisce che i 24 esperti dell'industria siano designati dall'organizzazione nazionale della categoria, se unica, oppure dalle due associazioni più rappresentative dell'industria marmifera nazionale sindacalmente organizzata. Tenuto conto sia del fattore produzione, sia del fattore esportazione, si è poi ritenuto che nel quadro generale dell'industria marmifera italiana equivalente importanza possa attribuirsi al concentramento della zona apuana ed all'insieme delle altre zone marmifere, cosicchè è stata ravvisata l'opportunità di stabilire che il complesso dei 24 esperti debba essere espresso

## LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dai due comprensori in ragione di metà per ciascuno.

Tutti i membri del Consiglio generale durano in carica 3 anni e possono essere confermati.

Le funzioni del Consiglio generale (articolo 6) sono: esame e approvazione del programma annuale di attività dell'Istituto; esame e approvazione dei bilanci; esame e approvazione della relazione della Giunta esecutiva sull'attività dell'Istituto; designazione della terna dei nomi per la nomina del Presidente da parte del Ministro dell'industria e del commercio; elezione fra i propri componenti di 2 Vice Presidenti e di 10 membri della Giunta esecutiva; costituzione del Comitato di direzione; deliberazioni circa l'acquisto e la vendita di beni immobili; designazione e nomina dei rappresentanti dell'Istituto in tutte le organizzazioni in cui ciò sia previsto; deliberazione circa l'eventuale istituzione di rappresentanze in Italia e all'estero.

L'articolo 7 stabilisce le modalità di convocazione e di deliberazione del Consiglio generale.

L'articolo 8 stabilisce la formazione della Giunta esecutiva, che si compone: del Presidente dell'Istituto, dei due Vice Presidenti, e di 10 membri, dei quali 7 eletti dal Consiglio generale fra i consiglieri espressi dalla industria e 3 nelle persone dei consiglieri rappresentanti rispettivamente: i Ministeri dell'industria e commercio e del commercio con l'estero, e l'Istituto italiano per il commercio estero.

Tutti i membri durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Le funzioni della Giunta esecutiva, determinate dall'articolo 9, consistono nel: predisporre il programma annuale dell'Istituto, nonché il bilancio preventivo e il conto consuntivo; curare l'attuazione del detto programma riferendone al Consiglio generale; assumere e licenziare il personale; decidere sulle locazioni attive e passive dei beni immobili; disporre l'apertura e la chiusura dei conti correnti postali e bancari provve-

dendo alle relative formalità; nominare il tesoriere dell'Istituto.

L'articolo 10 stabilisce le modalità di convocazione e di deliberazione della Giunta esecutiva.

Si è ritenuto opportuno prevedere nel seno del Consiglio generale e della Giunta esecutiva la rappresentanza diretta dei Ministeri e degli Enti le cui sfere di competenza interessano il campo di attività dell'Istituto, e ciò ai fini dei necessari coordinamenti di azione per tutti quei problemi la cui soluzione implichi il controllo e l'interessamento sia dello Stato che degli altri Enti indicati.

L'articolo 11 riguarda il Presidente dell'Istituto, che dura in carica tre anni e può essere confermato. Ad esso compete la rappresentanza dell'Istituto di cui vigila l'andamento generale, provvedendo a convocare e a presiedere il Consiglio generale e la Giunta esecutiva.

Egli è assistito dai due Vice Presidenti, ai quali può delegare anche in via continuativa alcune delle proprie attribuzioni.

Nell'articolo 12 è previsto il Collegio dei revisori dei conti la cui nomina spetta al Ministro per l'industria e il commercio.

Si è ritenuto opportuno prevedere che tale Collegio venga presieduto da un magistrato della Corte dei conti, in attività di servizio o a riposo, di grado non inferiore a quello di consigliere, e sia composto di quattro revisori dei quali: uno in rappresentanza del Ministero delle finanze, uno in rappresentanza del Ministero della industria e del commercio, e due designati dalla organizzazione nazionale della categoria.

### CAPO III - Direzione e personale.

Con l'articolo 13 si prevede, anziché un direttore unico, un Comitato di direzione composto di un membro nominato dal Consiglio generale e di uno o più membri nella persona del direttore o direttori dell'associazione o associazioni cui spetta la desi-

## LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

gnazione dei consiglieri in rappresentanza dell'industria.

La pluralità delle persone in quest'organo esclusivamente esecutivo risulta opportuna per i seguenti motivi:

a) anzitutto in relazione alla molteplice svariata attività dell'Istituto implicante per chi lo dirige un sincretismo difficilmente riscontrabile in una sola persona;

b) inoltre, per determinare nell'azione esecutiva dell'Istituto il diretto e costante contatto con la mutevole realtà della vita dell'industria; per imprimere all'azione stessa quella duttilità e quel dinamismo che sono precipui della mentalità industriale; e per dare, anche sul piano dell'esecuzione pratica, garanzia di pieno equilibrio e di imparzialità di intenti nei riguardi delle possibili diverse esigenze e necessità di settore e di zona dell'industria.

I membri del Comitato di direzione dipendono direttamente dal Presidente. Al membro scelto dal Consiglio generale è affidata in via normale e continuativa la responsabilità circa il funzionamento degli uffici e la disciplina del personale.

#### CAPO IV — Mezzi finanziari - Bilanci - Tesoriere.

Con l'articolo 14 si prevedono le fonti di vita dell'Istituto in duplice forma:

a) mediante l'erogazione da parte del Tesoro dello Stato di una dotazione annua di lire 200 milioni;

b) mediante riscossione di contributi volontari versati dalle aziende interessate all'attività dell'Istituto.

L'articolo 15 fissa la gestione dell'Istituto in esercizi ad anno solare, stabilendo le modalità con le quali i bilanci debbono essere predisposti e presentati all'esame e all'approvazione del Consiglio generale; mentre l'articolo 16 determina le funzioni del Tesoriere.

Il patrimonio dell'Istituto (articolo 17) è costituito: dagli investimenti, dalle attività annuali di bilancio, nonché dalle erogazioni che fossero fatte a qualunque titolo all'Isti-

tuto senza, peraltro, vincolo di destinarle a scopi estranei a quelli sanciti dalla legge.

In detto articolo è previsto che, qualora l'Istituto dovesse cessare, il Ministero dell'Industria e del commercio dovrà nominare un liquidatore in persona di un magistrato della Corte dei conti, e che le attività residuali dovranno essere devolute all'organizzazione nazionale di categoria dell'industria col vincolo di destinarle a scopi in armonia con quelli già assolti dal cessato Istituto.

#### CAPO V — Relazione annuale - Vigilanza ministeriale.

L'articolo 18 fa obbligo alla Giunta esecutiva di sottoporre annualmente al Consiglio generale, assieme al conto consuntivo, una relazione sull'attività tecnico-amministrativa dell'Istituto, la quale, entro quindici giorni dall'approvazione, deve essere trasmessa al Ministero dell'industria e del commercio ai fini della vigilanza ad esso demandata.

Sempre a detti fini, a norma dell'articolo 19, tale Dicastero deve ricevere tempestiva comunicazione circa le convocazioni del Consiglio e della Giunta, e ricevere pure, entro 15 giorni, i relativi verbali di seduta.

Al Ministro per l'industria e il commercio è conferita la facoltà di sospendere l'esecuzione, con motivato parere, di quelle deliberazioni che fossero in contrasto con le norme di legge e di regolamento.

#### CAPO VI — Copertura - Norme transitorie e finali.

Per far fronte all'onere che incomberà allo Stato da quanto è previsto alla lettera a) dell'articolo 14, si dispone all'articolo 20 mediante l'aumento dell'aliquota dell'imposta generale sull'entrata dallo 0,50 per cento allo 0,80 per cento.

Tale aumento è stato quantificato con criterio di larghezza tenendo presenti gli studi sullo sviluppo dell'industria dei materiali lapidei nel quadro del programma italiano di sviluppo economico (Piano Vanoni) compiuti dal Ministero dell'industria e del commercio.

## LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In tali studi il valore annuo della produzione marmifera italiana per il quadriennio 1957-1960 è stato indicato rispettivamente in 74, 80, 84 e 88 miliardi di lire.

Tenendo prudenzialmente per base soltanto il dato relativo al 1957 e considerando che una parte del prodotto viene esportata, la cifra da tenersi come base imponibile deve essere ridotta a circa 60 miliardi annui.

È da tener presente che sono da calcolarsi almeno due passaggi assoggettati all'I.G.E. (che però non raddoppiano la cifra dato che il primo riguarda materiale grezzo e semi-lavorato, mentre il secondo riguarda materiale lavorato e perciò di valore notevolmente superiore, si può tranquillamente garantire, con l'aumento indicato dell'aliquota dell'I.G.E., un maggior gettito non inferiore a lire 250 milioni annui, il quale dunque, oltre a largamente garantire i mezzi per la spesa, arrecherà un incremento di introito per il Tesoro.

L'articolo 21 stabilisce la modalità di versamento del contributo annuo di lire 200 milioni, in tante trimestralità di lire 50 milioni ciascuna. I trimestri sono contati in ordine cronologico di anno solare e le scadenze dei versamenti sono stabilite entro

un mese dal compimento di ciascun trimestre.

Il versamento iniziale potrà essere intero se l'entrata in vigore della legge cadrà con l'inizio di un trimestre; in caso diverso, si limiterà a due terzi o ad un terzo della somma.

L'articolo 22 detta le necessarie norme transitorie, con i relativi termini, per la nomina degli organi dell'Istituto.

Alla costituzione del Consiglio generale e del Collegio dei revisori dei conti e alla nomina del Presidente provvede il Ministro dell'industria e del commercio, per i primi due entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge e per il Presidente entro 30 giorni dalla designazione della terna dei nomi da parte del Consiglio generale.

Entro 60 giorni dalla sua costituzione, il Consiglio generale provvederà alla designazione della terna di nomi per la nomina del Presidente, all'elezione dei due Vice Presidenti e degli 8 membri della Giunta esecutiva (articolo 8, lettera c), e alla costituzione del Comitato di direzione.

L'articolo 23 fissa l'entrata in vigore della legge a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

## DISEGNO DI LEGGE

## CAPO I

## ISTITUZIONE E SCOPI

## Art. 1.

È istituito l'« Istituto italiano per il marmo », con sede in Roma e un Ufficio dipendente in Carrara. Con deliberazione del Consiglio generale potranno essere istituite rappresentanze in Italia e all'estero.

## Art. 2.

L'Istituto, al quale viene conferita con la presente legge la personalità giuridica, è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'industria e del commercio.

## Art. 3.

L'Istituto ha per scopo di promuovere la massima diffusione dell'impiego del marmo e dei materiali affini in tutte le loro possibili applicazioni, tanto in Italia quanto all'estero, di valorizzare in modo particolare le correnti di esportazione tradizionali, di favorire il conseguimento della massima produttività nella escavazione e nella lavorazione dei prodotti marmiferi.

A tal fine l'Istituto potrà:

- a) attuare ogni forma di propaganda attraverso i mezzi più idonei;
- b) promuovere la maggiore razionalità nell'impiego dei prodotti marmiferi e stimolare la ricerca di loro nuove applicazioni;
- c) curare la pubblicazione di monografie, studi, manuali e riviste periodiche di carattere tecnico ed economico;
- d) organizzare mostre e congressi di carattere sia nazionale che internazionale;

e) promuovere e favorire — ai fini di una migliore conoscenza dei prodotti marmiferi da parte dei tecnici della costruzione — la istituzione di corsi specifici e la formazione di marmoteche presso Università, Politecnici e altri istituti di istruzione; come pure la istituzione di premi e di borse di studio;

f) studiare i processi tecnici dell'industria onde promuoverne il perfezionamento;

g) stimolare, favorire e curare anche direttamente la ricerca applicata di nuovi ritrovati tecnici, nonché il perfezionamento degli impianti esistenti, al fine di realizzare la massima possibile produttività negli anzidetti processi;

h) promuovere l'istituzione di corsi di addestramento e perfezionamento delle maestranze;

i) incoraggiare e favorire il miglioramento delle relazioni umane nell'industria marmifera;

l) assumere ed attuare ogni altra iniziativa che sia in armonia con i suoi scopi fondamentali.

Per lo svolgimento della sua attività all'estero, l'Istituto agirà d'intesa ed in collaborazione con gli enti similari e con le organizzazioni delle industrie marmifere dei singoli paesi.

## CAPO II

## ORGANI DELL'ISTITUTO

## Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

- a) il Consiglio generale;
- b) la Giunta esecutiva;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei revisori dei conti.

## Art. 5.

Il Consiglio generale è nominato con decreto del Ministro per l'industria e il com-



## LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mercio e si compone, oltre che del Presidente dell'Istituto, che lo presiede:

a) di 24 esperti, nominati su designazione della Associazione sindacale nazionale della categoria, se unica, oppure designati dalle due competenti Associazioni sindacali di categoria più rappresentative dell'industria marmifera nazionale sindacalmente organizzata; la metà di tali membri sarà costituita da esponenti della zona marmifera apuana (province di Massa Carrara e di Lucca);

b) di 9 esperti, di cui 7 nominati su designazione delle Organizzazioni sindacali nazionali più rappresentative dei lavoratori dell'industria marmifera, e 2 nominati su designazione delle Organizzazioni nazionali delle cooperative di produzione e lavoro, tratti dal settore lapideo;

c) di un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

d) di un rappresentante del Ministero delle finanze;

e) di un rappresentante del Ministero del tesoro;

f) di un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;

g) di un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero; tutti nominati su designazione dei rispettivi Ministri;

h) di un rappresentante dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

i) di un rappresentante dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria ed agricoltura; entrambi nominati su designazione dei rispettivi Presidenti.

Le designazioni degli esperti di cui ai punti a) e b) dovranno essere fatte con un numero doppio di nominativi (rispettivamente 48 e 18) per la necessaria facoltà di scelta da parte del Ministro circa gli esperti da nominare.

I membri del Consiglio generale durano in carica tre anni e possono essere confermati. In tutti i casi di vacanza si provvederà alla sostituzione con le stesse norme previste per la nomina ed il membro subentrante rimarrà fino a quando vi sarebbe rimasto il membro sostituito.

Il Presidente, qualora ne ravvisi l'opportunità in relazione agli oggetti posti all'ordine del giorno, ha facoltà d'invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio generale, senza voto deliberativo, altri esperti non facenti parte del Consiglio stesso.

## Art. 6.

Il Consiglio generale adotta tutte le deliberazioni necessarie ed opportune per il raggiungimento degli scopi dell'Istituto.

In particolare, il Consiglio generale:

a) esamina ed approva il programma annuale di attività dell'Istituto;

b) esamina ed approva il bilancio preventivo e le sue eventuali variazioni;

c) esamina ed approva il conto consuntivo;

d) esamina ed approva la relazione della Giunta esecutiva sull'attività dell'Istituto;

e) designa una terna di nomi da sottoporre al Ministro dell'industria e del commercio per la nomina del Presidente;

f) elegge fra i propri componenti i due Vice Presidenti e gli otto membri della Giunta esecutiva di cui all'articolo 8, lettere b) e c);

g) costituisce il Comitato di direzione;

h) delibera sull'acquisto e sulla vendita di beni immobili;

i) designa e nomina i rappresentanti dell'Istituto in tutte le organizzazioni in cui sia prevista tale designazione o nomina;

l) delibera sulla eventuale istituzione delle rappresentanze di cui all'articolo 1.

Il Consiglio generale provvede agli adempimenti di cui alle lettere a) ed f) nella prima riunione dopo la sua costituzione.

## Art. 7.

Il Consiglio generale è convocato dal Presidente, in via ordinaria una volta ogni sei mesi e, in via straordinaria, ogni qual volta lo ritenga opportuno la Giunta esecutiva

## LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

oppure ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri. Le sedute possono essere tenute in località diverse da quella della sede dell'Istituto.

Il Consiglio generale è convocato mediante lettera raccomandata di invito contenente l'ordine del giorno e diramata almeno 15 giorni prima della data fissata per la seduta. In caso di urgenza può procedersi a convocazione telegrafica con tre giorni almeno di preavviso.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei Consiglieri.

Il Consiglio generale delibera a maggioranza di voti, non tenendosi conto degli astenuti. A parità di voti prevale quello del Presidente.

Il Presidente decide di volta in volta, sentito il Consiglio, la forma di votazione.

In via straordinaria e con decisione della Giunta esecutiva il Consiglio generale può essere invitato ad assumere deliberazioni a mezzo di *referendum*. In tal caso le deliberazioni, valide qualunque sia il numero dei partecipanti, saranno assunte a maggioranza di voti, non tenendosi conto degli astenuti e, in caso di parità, prevarrà il voto del Presidente.

## Art. 8.

La Giunta esecutiva si compone:

a) del Presidente dell'Istituto, che la presiede;

b) dei due Vice Presidenti, uno dei quali scelto fra gli esponenti della zona marmifera apuana;

c) di sei membri che saranno eletti dal Consiglio generale tra i Consiglieri di cui alla lettera a) dell'articolo 5, con l'osservanza dell'identico criterio di composizione fissato nel paragrafo stesso;

d) di un membro che sarà eletto dal Consiglio generale fra i Consiglieri di cui alla lettera b) dell'articolo 5;

e) del Consigliere rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;

f) del Consigliere rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

g) del Consigliere rappresentante dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

I membri della Giunta esecutiva durano in carica tre anni e possono essere confermati.

In caso di vacanza fra i membri di cui alla lettera c), il Consiglio generale provvederà ad elezioni parziali da indirsi per la sua prima riunione.

## Art. 9.

La Giunta esecutiva:

a) predispose il programma annuale di attività dell'Istituto, nonchè il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

b) cura l'attuazione del programma di attività dell'Istituto e ne riferisce al Consiglio generale;

c) approva l'organico e il regolamento del personale;

d) decide sulle locazioni attive e passive dei beni immobili;

e) dispone l'apertura e la chiusura dei depositi e dei conti correnti postali e bancari e stabilisce quali sono le firme necessarie per il loro utilizzo;

f) nomina il tesoriere dell'Istituto.

La Giunta esecutiva esercita altresì le attribuzioni che il Consiglio generale non sia tenuto ad esercitare direttamente o che il Consiglio stesso ritenga di delegarle.

## Art. 10.

La Giunta esecutiva è convocata in via ordinaria una volta ogni tre mesi, e, in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta almeno un terzo dei membri.

Le norme di cui all'articolo 7 si applicano anche per la convocazione, le sedute e le deliberazioni della Giunta esecutiva, salvo che i termini di convocazione sono ridotti rispettivamente a 8 e a 2 giorni, ed è esclu-

## LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sa la possibilità di deliberare per *referendum*.

**Art. 11.**

Il Presidente è nominato con decreto del Ministro per l'industria e il commercio su designazione del Consiglio generale, che presenterà all'uopo una terna di nomi. Dura in carica tre anni e può essere confermato.

Il Presidente rappresenta l'Istituto e ne vigila l'andamento generale. Egli convoca il Consiglio generale e la Giunta esecutiva e li presiede.

Al Presidente può essere delegata dal Consiglio generale la facoltà di dare le procure e i mandati che siano ravvisati necessari ed opportuni per il funzionamento dell'Istituto, nonchè per stare in giudizio in ogni sede e grado.

Il Presidente può delegare ai Vice Presidenti — congiuntamente o separatamente — anche in via continuativa, alcune delle proprie attribuzioni. In caso di urgenza, qualora il Presidente sia temporaneamente assente o impedito, egli viene sostituito dal Vice Presidente più anziano di età.

Il Presidente cessante, entro 30 giorni dalla data del decreto di rinnovazione del Consiglio generale, convoca il Consiglio stesso perchè sia provveduto agli atti di cui alle lettere *c)* ed *f)* dell'articolo 6.

**Art. 12.**

Il Collegio dei revisori dei conti è costituito con decreto del Ministro per l'industria e il commercio.

Esso è presieduto da un magistrato della Corte dei conti in attività di servizio o a riposo, avente grado non inferiore a quello di consigliere, ed è composto di quattro revisori, dei quali uno in rappresentanza del Ministero delle finanze, uno del Ministero dell'industria e del commercio, e due designati dalla organizzazione o dalle organizzazioni sindacali degli industriali di cui alla lettera *a)* dell'articolo 5.

Il Presidente e i membri del Collegio dei revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati. In caso di vacanza si procederà come disposto all'articolo 5 per la sostituzione dei membri del Consiglio generale.

Il Collegio dei revisori dei conti vigila sulla gestione finanziaria dell'Istituto e ne riferisce al Consiglio generale con la relazione sul conto consuntivo.

I revisori dei conti assistono alle sedute del Consiglio generale.

**CAPO III****DIREZIONE E PERSONALE****Art. 13.**

L'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio generale e della Giunta esecutiva è affidata al Comitato di direzione, che è composto di due o più membri, di cui:

- a)* uno scelto dal Consiglio generale;
- b)* uno o due nella persona del Direttore o Direttori dell'associazione o associazioni cui spetta la designazione dei consiglieri in base alla lettera *a)* dell'articolo 5.

Il Direttore nominato dal Consiglio generale sovrintende in via normale e continuativa al funzionamento degli uffici e da lui dipende disciplinarmente il personale.

I membri del Comitato di direzione dipendono direttamente dal Presidente e partecipano alle riunioni del Consiglio generale e della Giunta esecutiva con voto consultivo.

**CAPO IV****MEZZI FINANZIARI - BILANCI -  
TESORIERE****Art. 14.**

Ai mezzi finanziari per il funzionamento dell'Istituto si provvede mediante:

## LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

a) la erogazione da parte del Tesoro dello Stato di un contributo annuo nella misura di lire 200 milioni, a partire dall'esercizio finanziario in cui cade la entrata in vigore della presente legge;

b) il versamento di contributi volontari da parte delle aziende interessate all'attività dell'Istituto.

## Art. 15.

La gestione dell'Istituto è suddivisa in esercizi annuali corrispondenti agli anni solari.

Il bilancio preventivo, predisposto dalla Giunta esecutiva, è approvato dal Consiglio generale entro il 31 ottobre di ciascun anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce, ed autorizza la riscossione delle entrate e la erogazione delle spese.

Il conto consuntivo, predisposto anch'esso dalla Giunta esecutiva, deve essere corredato dalla situazione patrimoniale, dalla situazione relativa al trattamento di quiescenza del personale, nonché dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti, ed è approvato dal Consiglio generale entro il primo semestre di ogni anno. Il bilancio stesso deve essere presentato al Collegio dei revisori dei conti almeno trenta giorni prima della riunione del Consiglio generale; il Collegio dei revisori deve restituirlo, con la sua relazione, almeno dieci giorni prima di tale riunione.

## Art. 16.

Il tesoriere sovrintende alla gestione finanziaria dell'Istituto in conformità al bilancio preventivo e riferisce alla Giunta esecutiva per la redazione del conto consuntivo.

## Art. 17.

Il patrimonio dell'Istituto è costituito:

a) dagli investimenti immobiliari e mobiliari;

b) dalle eccedenze attive delle gestioni annuali;

c) da erogazioni fatte a qualunque titolo a favore dell'Istituto, le quali peraltro non implicino vincolo a destinare le relative somme a scopi diversi da quelli che l'Istituto stesso deve perseguire.

In caso di cessazione dell'Istituto, verrà, con decreto del Ministro dell'industria e del commercio, nominato un liquidatore nella persona di un magistrato della Corte dei conti, il quale dovrà esaurire il suo mandato nel termine massimo di un anno dal ricevimento della partecipazione di nomina.

Le attività residuali dovranno essere devolte alla Associazione o Associazioni di categoria indicate alla lettera a) dell'articolo 5, col vincolo di destinarle al perseguimento di scopi che sieno in armonia con quelli già perseguiti dall'Istituto.

## CAPO V

## RELAZIONE ANNUALE - VIGILANZA MINISTERIALE

## Art. 18.

Insieme col bilancio consuntivo, la Giunta esecutiva sottopone all'approvazione del Consiglio generale una relazione illustrante l'attività tecnica ed amministrativa dell'Istituto durante l'anno cui il bilancio si riferisce.

Tale relazione, entro quindici giorni dall'approvazione, deve essere trasmessa al Ministero dell'industria e del commercio ai fini della vigilanza di cui al precedente articolo 2, nonché alle organizzazioni e agli enti rappresentati nel Consiglio generale.

## Art. 19.

Sempre ai fini della vigilanza di cui al precedente articolo 2, il Presidente deve comunicare tempestivamente al Ministero dell'industria e del commercio le date di riu-

## LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nione del Consiglio generale e della Giunta esecutiva, e trasmettere al Ministero stesso entro quindici giorni i relativi verbali.

Il Ministro dell'industria e del commercio può sospendere con provvedimento motivato l'esecuzione delle deliberazioni degli organi dell'Istituto che siano contrarie a norme di legge o di regolamento.

## CAPO VI

COPERTURA - NORME TRANSITORIE  
E FINALI

## Art. 20.

Per far fronte all'onere derivante al Tesoro dello Stato da quanto è disposto alla lettera a) dell'articolo 14, l'aliquota dell'imposta generale sull'entrata, di cui all'articolo 3 della legge 29 dicembre 1949, n. 955, viene elevata allo 0,80 per cento a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

Il Ministro del Tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 21.

Il contributo annuo di cui alla lettera a) dell'articolo 14, sarà versato dal Tesoro dello Stato all'Istituto italiano per il marmo in rate trimestrali, entro trenta giorni dal compimento di ciascun trimestre, e cioè entro il 30 aprile, il 30 giugno, il 31 ottobre e il 31 gennaio.

Alla prima di tali scadenze che avrà luogo dopo l'entrata in vigore della presente legge, il Tesoro verserà una trimestralità intera o frazionata in rapporto al tempo maturato.

## Art. 22.

Il Ministro dell'industria e del commercio promuoverà la costituzione del Consiglio generale e del Collegio dei revisori dei conti in modo che la pubblicazione dei relativi decreti abbia luogo nel termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La prima riunione del Consiglio sarà indetta dal Ministro dell'industria e del commercio entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e sarà presieduta dal membro più anziano di età. Nel corso di tale riunione sarà proceduto alla designazione della terna di nomi per la nomina del Presidente, alla elezione dei Vice Presidenti e dei membri della Giunta esecutiva di cui all'articolo 8, lettera c), nonché alla costituzione del Comitato di direzione.

Il Ministro dell'industria e del commercio provvede alla nomina del Presidente entro trenta giorni dalla designazione di cui alla lettera e) dell'articolo 6.

## Art. 23.

La presente legge entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.